



***Regolamento per premialità e incentivi su finanziamenti
aggiuntivi da progetti europei***

Stazione Zoologica "Anton Dohrn"
*Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e
Biotecnologie Marine*

***(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 103
del 31 luglio 2020)***

**REGOLAMENTO PER PREMIALITÀ E INCENTIVI
SU FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI DA PROGETTI EUROPEI**

ART. 1. FINALITA'

1. Il presente regolamento è volto ad indicare le modalità di calcolo e distribuzione dei compensi incentivanti a Ricercatori e Tecnologi della Stazione Zoologica derivanti da finanziamenti aggiuntivi per la Ricerca dell'Ente.
2. Il regolamento indica altresì le modalità di creazione ed alimentazione di un fondo incentivante per il personale tecnico amministrativo e di un fondo rischi per la rendicontazione dei progetti Eu ed internazionali dell'Ente.

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le premialità e i compensi incentivanti al personale della ricerca previsti nel presente regolamento rientrano nella disciplina prevista D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 art. 24, comma 6, che prevede, in analogia al sistema universitario, la possibilità di "erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti" nell'ambito dello svolgimento di "attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali".
2. Sono coerenti con le disposizioni del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 relativo a: "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00235) e con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" a cui il Dlgs 218/2016 fa riferimento.
3. L'ambito di applicazione per gli incentivi al personale tecnico amministrativo è coerente con quanto previsto per il personale dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale del comparto EPR attualmente in vigore, che prevede la possibilità di ampliare il fondo di trattamento accessorio con le risorse derivanti dalla progettazione comunitaria.
4. Il presente regolamento si applica esclusivamente a progetti e programmi che finanziano attività di ricerca con risorse erogate, nell'ambito di Programmi Quadro, dall'Unione Europea o da altri soggetti internazionali. Tali incentivi maturano solo nei progetti che prevedono il costo del personale strutturato fra i costi rendicontabili e non destinati al cofinanziamento di progetti con contributo parziale (ad esempio, nel caso di contributo pari al 75% del progetto, se le spese del personale strutturato sono destinate al cofinanziamento del 25% gli incentivi non maturano se non alla conclusione del progetto in funzione del saldo finale).
5. Nei progetti internazionali dove il costo del personale strutturato non è rendicontabile o non è previsto, gli incentivi potranno essere calcolati solo alla fine del progetto in relazione al saldo finale come da criterio deliberato in CdA (Delibera n. 15 del 12.12.2017).

ART. 3 PREMIALITÀ E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE I-III

1. L'incentivo al personale I-III dell'Ente e al Personale Associato coinvolto in attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali viene determinato con un valore massimo pari al 10% del finanziamento totale del progetto, al netto delle quote trasferite agli altri beneficiari del progetto (fino ad una quota massima pari a 2/3 del costo del personale strutturato rendicontato) e può essere erogato all'atto della riscossione delle singole quote del contributo.
2. Al fine di definire le quote incentivanti, il Direttore Generale dovrà inserire nella delibera di accettazione del contributo e di autorizzazione alla stipula del Grant Agreement anche il costo stimato totale del personale strutturato coinvolto nel progetto. In base a tale indicazione, il DG con il supporto dell'Ufficio Rendicontazione Progetti determinerà la percentuale di incidenza del costo del personale strutturato previsto sul finanziamento complessivo. Ovviamente è fatta salva la volontà del Coordinatore e del Progetto di concedere un'aliquota inferiore rispetto a quella massima stabilita dalla Delibera.
3. Ai fini del presente regolamento, per personale strutturato si intende il personale in organico I-III e personale tecnico-amministrativo, anche quello a tempo determinato purché non finanziato con le risorse derivanti dal progetto.
4. All'atto di ogni singola riscossione, l'Amministrazione Centrale provvederà ad erogare al personale I-III il compenso incentivante trasferito fino ad un massimo del 50% dell'importo maturato. La restante parte, sarà erogata solo dopo la conclusione del progetto. Qualora la rendicontazione delle spese evidenziasse una variazione rilevante, in diminuzione, fra la percentuale del costo del personale strutturato previsto con quello rendicontato (indicativamente maggiore del 20%), sarà cura dell'Ufficio Rendicontazione Progetti comunicarlo tempestivamente e trasmettere la rimodulazione dei costi del progetto.
5. Alla conclusione del progetto vengono ridefinite le quote di incentivazione in relazione alla consistenza reale del finanziamento e delle spese rendicontate e riconosciute. In questa fase è possibile di incrementare le aliquote di incentivazione fino al massimo consentito qualora il saldo finale fosse sufficiente a coprire tale incremento (garantendo lo stesso incremento percentuale per la quota riservata al Personale Tecnico Amministrativo).

ART 4 PREMIALITÀ E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. L'incentivo al personale tecnico e amministrativo che svolge supporto, diretto ed indiretto, all'attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali viene determinato con una quota fino ad un valore massimo pari al 5% del finanziamento totale del progetto (non superiore a 1/3 del costo del personale strutturato rendicontato). Il suddetto calcolo è al netto delle quote trasferite ai partner e viene calcolato all'atto della riscossione delle singole quote del contributo.
2. L'incentivo al personale tecnico e amministrativo che svolge supporto, diretto ed indiretto, all'attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione

europea e internazionali viene distribuito con le stesse modalità indicate all'art. 3, comma 2, 4 e 5.

3. Ai fini del presente regolamento, per personale strutturato si intende il personale tecnico e amministrativo, anche a tempo determinato purché non finanziato con le risorse derivanti dal progetto.

ART. 5 CASI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Il saldo finale corrisponde al totale di finanziamento effettivamente incassato al netto dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e accettati dall'ente finanziatore.
2. I fondi incentivanti per il personale I-III e IV-VIII sono detratti dal saldo finale e si sottraggono alla quota residui del progetto riutilizzabile da parte dei ricercatori e tecnologi a conclusione contabile del progetto.
3. Il presente regolamento si applica anche ai progetti non ancora conclusi contabilmente. Il progetto si ritiene concluso contabilmente a seguito della approvazione finale da parte della Commissione Europea e della conseguente erogazione del saldo.
4. Nel caso di progetti in corso, a seguito di richiesta dei coordinatori/PI dei progetti, l'Ufficio Rendicontazione Progetti provvederà alla compilazione e trasmissione delle informazioni al DG per l'intero progetto. Le percentuali saranno applicate sugli incassi successivi alla delibera del CdA per poi effettuare il conguaglio sull'intero importo del progetto alla sua conclusione contabile.
5. Per i progetti che hanno presentato la rendicontazione finale ma non ancora accettata dalla Commissione Europea (ad esempio per i progetti FP 7 con la presentazione dell'ultimo "Cost Statement") e per i progetti la cui rendicontazione finale è stata accettata dalla Commissione Europea e sono in attesa dell'erogazione del saldo, è prevista la possibilità di applicazione del presente regolamento.

ART. 6 FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER LA RICERCA

1. Le premialità destinate a sostenere i gruppi di ricerca vincitori dei bandi comunitari sono erogate anche come finanziamenti aggiuntivi per la ricerca dell'Ente, assegnate al coordinatore o *Principal investigator* del progetto e calcolate con una quota pari al 50% dei costi indiretti del progetto, come definito nei criteri di gestione dei fondi esterni approvati dal CdA (Delibera n. 15 del 12.12.2017).
2. A tale quota viene sottratta la premialità eventualmente erogata al personale. Qualora il 50% dei costi indiretti non coprisse l'ammontare complessivo della premialità al personale I-III e IV-VIII, la differenza verrà coperta dal saldo finale del progetto. Nel caso in cui questo si verificasse non saranno messi a disposizione del personale ulteriori finanziamenti per la ricerca a valere sul progetto.
3. Tali risorse saranno assegnate a seguito dell'incasso del contributo.
- 4.

ART. 7 CREAZIONE ED ALIMENTAZIONE DI UN FONDO RISCHI

1. Ogni finanziamento di progetto contribuisce all'alimentazione di un Fondo Rischi a copertura dei rischi per l'Ente connessi alla gestione e rendicontazione dei progetti. Tali disposizioni si applicano anche ai progetti non ancora conclusi contabilmente.
2. Il Fondo rischi è pari al 5% del progetto al netto delle quote eventualmente trasferite ai partner, e rimane a disposizione dell'Amministrazione centrale come risorsa di competenza dell'esercizio contabile in essere. Tale quota viene detratta dalla quota di costi indiretti del progetto assegnati coordinatore o PI.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di Delibera del CdA e viene pubblicato sul sito dell'Ente nell'area relativa ai regolamenti
2. E' prevista una valutazione degli effetti del presente regolamento ed eventuale revisione delle aliquote di incentivazione ogni due anni dalla sua approvazione.

Il Presidente
Prof. Roberto Danovaro